

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BONGINI PAOLA AGNESE

Nella seduta del 02/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di € 5.249,77, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 1/12/2011, oltre agli interessi legali ed alla rifusione delle spese per la difesa tecnica. Chiede altresì la corresponsione di € 458,00 a titolo di una quota insoluta.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva quanto all'obbligo di rimborso del premio assicurativo, a suo avviso gravante sulla compagnia di assicurazioni; pur tuttavia, si dichiara disponibile a liquidare la somma di € 1.588,91 per conto della compagnia di assicurazione quale rimborso per la parte di premio vita non goduto. Altresì si dichiara disposto a integrare il rimborso già previsto nel conteggio estintivo con una somma pari a € 133,14 relativa alle commissioni di gestione.

DIRITTO



Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Il Collegio accerta altresì la natura *up front* delle attività indicate nella clausola contrattuale relativa alle "provvigioni dovute ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede" (lettera D del contratto in controversia); per tale motivo, il Collegio, in conformità a quanto esplicitato in detta clausola, considera solo il 30% di tale spesa ai fini del calcolo del rimborso in favore del ricorrente.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni mandante</i>				1.374,00	824,40	824,40	0,00
<i>Commissioni mandataria</i>				2.088,48	1.253,09	242,78	1.010,31
<i>Commissioni accessorie (agente/mediatore)</i>				1.483,92	890,35	575,02	315,33
<i>Oneri Assicurativi</i>				3.077,76	1.846,66		1.846,66
Totale							3.172,30

Non può essere accolta la richiesta di rimborso di ulteriori € 458,00 relativi ad una quota insoluta che sarebbe stata erroneamente addebitata dall'intermediario. Infatti, dalla documentazione versata in atti non si rinviene prova dell'effettivo pagamento della rata medesima

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.172,30 oltre a interessi legali dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già versato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 7268 del 22 giugno 2017

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA